

Iniziativa unica in Toscana: dopo i tirocini, anche i praticantati retribuiti

Buone notizie per i giovani toscani che si affacciano al mondo del lavoro. Il progetto regionale *GiovaniSi* è stato ulteriormente potenziato. Dopo aver reso obbligatoria la retribuzione dei tirocini non curricolari, è la volta dei praticantati, finalizzati all'esercizio di una professione - regolamentata e non - e di alcuni tirocini curricolari. Difatti, con la firma dell'Accordo che la Regione Toscana ha siglato con i rappresentanti di 39 ordini e associazioni professionali, è stata disposta la erogazione di un contributo regionale per gli studi professionali e gli enti che rimborsano mensilmente le spese sostenute dai propri praticanti. Da notare che, mentre per i tirocinanti il rimborso spese è diventato recentemente obbligatorio, la stessa cosa non si può dire per i praticanti professionisti, per i quali il rimborso forfettario appare per lo più un'utopia, a fronte di un carico di lavoro considerevole.

Per tale motivo, con l'*Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore degli appartenenti alle professioni ordinistiche e non ordinistiche per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori* (D.D. n 6429/2012), valido dal 1 febbraio 2013, la Regione Toscana ha deciso di garantire un reddito a tutte le tipologie di giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Nell'ambito del POR FSE 2007-2013 Obiettivo 2 Asse IV Capitale Umano e nei limiti delle risorse disponibili, l'Avviso promuove l'erogazione di un contributo finanziario a copertura totale o parziale dell'importo forfettario erogato dal soggetto ospitante ai giovani praticanti o tirocinanti. Nello specifico, è previsto un contributo regionale allo studio professionale o all'ente ospitante che corrisponda un rimborso spese di almeno 500 euro mensili lordi al tirocinante, a copertura totale o parziale dell'importo forfettario, corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese. Le somme anticipate dallo studio professionale sono rimborsate a cadenza quadrimestrale, a decorrere dalla data di richiesta di ammissione alla procedura di rimborso. Condizione essenziale per avere diritto al rimborso è l'attivazione della procedura stessa tramite il portale dedicato: <http://progettogiovani.cpstoscana.it/>.

Il cofinanziamento regionale sarà corrisposto per tutti i praticantati per un massimo di 12 mesi. Per la pratica obbligatoria, il contributo sarà versato a partire dalla conclusione del primo semestre e fino al termine del periodo formativo, mentre per quella non obbligatoria è richiesta una durata minima di 2 mesi e massima di 12. Per gli albi di professioni ordinistiche divisi in due sezioni (solitamente A e B, dove quest'ultima corrisponde alla sezione dedicata ai professionisti *junior* in possesso del titolo di laurea triennale) è possibile accedere al contributo regionale in entrambi i casi.

Le figure coinvolte nel praticantato di cui al su menzionato Avviso sono il soggetto ospitante, il tutore ed il Consorzio Professional Service (CPS).

Come indicato all'articolo 1 dell'Avviso, è considerato soggetto ospitante il professionista, lo studio professionale o qualsiasi altro soggetto presso cui è svolto il

tirocinio. Costui è titolato a presentare domanda di rimborso alla Regione, nel limite dei 300 euro per i soggetti praticanti tra i 18 e i 32 anni (non compiuti), oppure 500 euro per i soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 ed i soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991.

Diversamente il tutore, come disciplinato all'articolo 6 comma j), è il soggetto presente presso il soggetto ospitante ed in possesso delle competenze coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio. Nel caso di soggetto ospitante privato, il tutore può essere il titolare dello studio, uno dei professionisti associati o il titolare dell'attività; mentre, negli enti pubblici, il tutore può coincidere con il dirigente o il funzionario individuato dallo stesso ente.

Il consorzio CPS, già precedentemente individuato nel 2008 con la legge regionale n. 73, rappresenta il soggetto mediatore tra la Regione Toscana ed i professionisti, la cui attività principale è quella di controllare la completezza dei dati e dei documenti forniti dal soggetto ospitante, per il tramite del portale web www.progettogiocvani.cpstpscana.it.

L'Avviso ha la peculiarità di disciplinare nei suoi tre allegati il rimborso delle spese sostenute dai soggetti ospitanti tre diverse tipologie di tirocinio.

L'allegato A *Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni per lo svolgimento di tirocini obbligatori* - sottoscritto dagli ordini o collegi dei dottori commercialisti, avvocati, farmacisti, consulenti del lavoro etc - ha ad oggetto i tirocini che devono necessariamente essere sostenuti per esercitare la professione una volta conseguito il titolo di studio; in questo caso la Regione si impegna a dare un contributo a partire dal settimo mese di praticantato per un massimo di 12 mesi.

L'allegato B, invece, regola la fruizione del contributo regionale per tutti quei tirocini non obbligatori, ma comunque finalizzati all'esercizio della professione. Anche in questo caso valgono le modalità e l'entità del contributo regionale previste per i praticantati obbligatori, ma è richiesta la presenza di un progetto formativo declinato per competenze, ovvero che espliciti gli obiettivi e le competenze che devono essere acquisiti entro il termine del periodo di tirocinio.

Ma non è tutto. La Regione si impegna altresì ad erogare un contributo ai giovani che svolgono tirocini curriculari durante l'ultimo anno della laurea triennale, del primo o del secondo anno della laurea specialistica, oppure durante il corso di specializzazione post-lauream, previo accordo con le Università toscane (allegato C dell'Avviso).

Ai fini dell'ammissibilità del contributo regionale, è necessario che il soggetto ospitante sia in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza e con la legge n. 68/1999; deve aver inoltre assicurato il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità verso terzi.

Per quanto riguarda il praticante, invece, è richiesto che sia un giovane tra i 18 e i 32 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda (limite di età invece non previsto per i soggetti disabili e le categorie svantaggiate), residente o domiciliato in Toscana, e che non abbia in corso un rapporto di lavoro di alcun tipo con il soggetto ospitante, sia esso lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato.

E' ammessa l'attivazione dei praticantati cofinanziati dalla Regione anche nel caso di studi professionali privi di dipendenti, purché il praticante non sia chiamato a svolgere mansioni d'ordine che esulino da quelle specifiche della pratica professionale, né a ricoprire ruoli necessari all'organizzazione. Inoltre, il giovane laureato non può sostituire lavoratori con contratti a termine, il personale in malattia, maternità o in ferie. La previsione del legislatore regionale deve essere letta in un'ottica di contrasto all'abuso e utilizzo distorto di un istituto giuridico che, nonostante la crisi economica, è ancora in grado di offrire ottime possibilità occupazionali ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Gli obiettivi che la Regione Toscana intende perseguire con questo Avviso sono duplici: da una parte cerca di agevolare la transizione tra l'istruzione ed il lavoro, facilitare l'occupabilità dei giovani e la riduzione dei casi di abuso legato ad un impiego distorto di tale istituto formativo; mentre dall'altra parte, si vuole promuovere l'adeguamento alla disciplina europea dei tirocini (*Towards a Quality Framework on Traineeship* del dicembre 2012) e alle recenti *Linee Guida in materia di tirocini* siglate lo scorso 24 gennaio.

In entrambi i casi la finalità ultima è quella di ridurre la disoccupazione giovanile italiana e superare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, cercando di garantire ai giovani laureati un tirocinio di qualità ed un reddito minimo.

Infatti, la crisi economica ha disincentivato la diffusione di tirocini "efficaci" ed incrementato lo sfruttamento di tale strumento come forma di lavoro gratuito, creando così i presupposti per forme di dumping sociale e di lavoro nero.

Si tratta della prima iniziativa a livello regionale che incentiva ad investire in un miglioramento della qualità dei praticantati. Tuttavia è facilmente presumibile che i suoi effetti benefici non tarderanno a manifestarsi sulla occupazione giovanile ed il mondo delle professioni, soprattutto se l'Accordo della Regione Toscana sarà implementato a livello nazionale ed in sinergia con il contratto di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e altre esperienze professionali, di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 167/2011 e all'articolo 31 del Ccnl degli studi professionali.